



CITTÀ DI  
**ROCCA  
DI PAPA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

*Approvato con Deliberazione Commissariale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **INDICE**

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ubicazione dei servizi educativi

Art. 3 – Caratteristiche generali degli spazi, degli arredi e dei giochi

Art. 4 – Tabella dietetica

Art. 5 – Personale

Art. 6 – Progetto educativo e Carta dei servizi

### TITOLO II – ASILI NIDO

#### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 7 – Finalità

Art. 8 – Utenza

#### CAPO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 9 – Orari di funzionamento

Art. 10 – Assistenza sanitaria

Art. 11 – Requisiti spazi interni

Art. 12 – Requisiti spazi esterni

Art. 13 – Requisiti spazi di servizio

Art. 14 – Rapporto tra struttura e bambini

#### CAPO III – PERSONALE

Art. 15 – Personale educativo

Art. 16 – Personale ausiliario

Art. 17 – Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

### TITOLO III – ASILI NIDO COMUNALI

#### CAPO I – UTENZA ED ISCRIZIONE

Art. 18 – Requisiti di ammissione

Art. 19 – Iscrizione e ammissione

Art. 20 – Criteri per la formazione delle graduatorie

Art. 21 – Rinunce, ritiri e dimissioni

#### CAPO II – TARIFFE

Art. 22 – Sistema tariffario

Art. 23 – Decadenza per morosità

#### CAPO III – GESTIONE SOCIALE

Art. 24 – Composizione e funzionamento del Comitato di Gestione

Art. 25 – Compiti del comitato di gestione

Art. 26 - Assemblea dei genitori

Art. 27 – Gruppo educativo

TITOLO IV - SEZIONI PRIMAVERA

TITOLO V - NIDO AZIENDALE

TITOLO VI - POLI PER L'INFANZIA

TITOLO VII - EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

Art. 28 – Definizione

Art. 29 – Requisiti di autorizzazione

Art. 30 – Autorizzazione

TITOLO VIII - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

CAPO I – SPAZIO GIOCO

CAPO II – NIDO DOMESTICO O TAGESMUTTER

Art. 31 – Definizione

Art. 32 – Gestione del nido domestico

CAPO III – CENTRO PER BAMBINE E BAMBINI E FAMIGLIE

TITOLO IX – AUTORIZZAZIONI E VIGILANZA

Art. 33 – Autorizzazione

Art. 34 – Vigilanza

Art. 35 – Inadempienze e sanzioni

Art. 36 – Disposizioni transitorie e finali

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento - nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” volta a favorire la realizzazione di un’offerta qualificata e diversificata dei servizi educativi sul territorio - disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio del Comune di Papa.

2. I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa degli stessi.

3. Tutti i servizi prevedono l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati.

4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. n.7 del 5 agosto 2020, essi consistono in:

- *Nido e micronido* che accolgono bambine e bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi di età;
- *Sezione primavera* che accolgono bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età;

servizi integrativi classificati in:

- *Spazio gioco* specificatamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento di trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato;
- *Nido domestico o tagesmutter* che accolgono bambine e bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare;
- *Centro per bambine e bambini e famiglie*, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento.

5. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui al presente regolamento e, ai fini dell’eventuale apertura e del funzionamento, sono disciplinati di volta in volta, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

### Art. 2

#### Ubicazione dei servizi educativi

1. I servizi educativi sono localizzati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d’interesse comune dal piano urbanistico comunale generale, di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell’infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all’ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

2. I servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco e dei nidi familiari, sono collocati al piano terra ed è consentito l’utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

3. Qualora l’edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l’autonomia funzionale del servizio educativo.

4. Il Comune individua, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ubicati nel medesimo edificio.
5. Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano ai nidi domestici.

### Art. 3

#### Caratteristiche generali degli spazi, degli arredi e dei giochi

1. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio di cui è collocato il servizio socio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.
2. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
3. Fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche tali da tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale e da garantire il perseguimento delle finalità educative del servizio.
4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 6 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
5. Il progetto educativo, di cui all'articolo 6 del presente regolamento e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini.
6. Al fine di assicurare le finalità educative dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un esperto in materia psicopedagogica.
7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambini, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza per bambini e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

### Art. 4

#### Tabella dietetica

1. Nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, al fine di perseguire la promozione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali).
2. Le tabelle dietetiche, di cui al comma 1, sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali, contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per scelte religiose o culturali.
3. I soggetti gestori dei servizi socio educativi devono seguire procedure di acquisto, conservazione e utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n.128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

## Art. 5 Personale

1. Il funzionamento del servizio socio-educativo è garantito da un coordinatore pedagogico, dagli educatori e dal personale ausiliario che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nello svolgimento del servizio. Il personale educativo deve essere in possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatore dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore i seguenti titoli conseguiti entro il 31/05/2017 come previsto dal regolamento regionale del 16 luglio 2021 n.12:

- maestra d'asilo;
- vigilatore di infanzia;
- puericultrice;
- assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
- abilitazione magistrale;
- maturità professionale di assistenza di comunità infantile;
- maturità tecnica femminile;
- liceo socio-psicopedagogico;
- laurea in scienza della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
- laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
- laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

3. Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

4. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione (se prevista), alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori al funzionamento del servizio.

5. La preparazione diretta dei pasti è svolta da personale in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- Diploma quinquennale nel settore della preparazione dei pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero;
- Qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti";
- Diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni o Province autonome;
- Attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

Il personale addetto alla gestione dei pasti deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP.

6. Il personale che opera nelle strutture deve essere in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

7. Il personale operante non deve essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati dei delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume, dei delitti contro la famiglia, e della persona. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. Nell'ambito della predisposizione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'art. 26 della L.R. 7/2020, i soggetti gestori dei servizi educativi procedono all'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39.

8. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2020 la formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori mediante: corsi periodici di riqualificazione professionale svolti da professionisti/enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente, incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo.

## Art. 6

### Progetto educativo e Carta dei servizi

1. Il gruppo educativo adotta e attua un progetto educativo che, con riferimento ad ogni anno didattico e come previsto dall'art. 28 della L.R. 7/2020, specifica le modalità organizzative e pedagogiche in relazione a:

- a) Accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso;
- b) Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- c) Organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d) Elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini;
- e) Strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- f) Attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g) Continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti nel territorio.

2. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi, come previsto dall'art. 29 della L. 7/2020, volta alla tutela dei bambini e delle bambine che fruiscono del servizio, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti. In particolare individua:

- a) Il responsabile del servizio;
- b) Le caratteristiche del servizio;
- c) Le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
- d) Le tariffe applicate;
- e) Le modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- f) Le modalità e le procedure per la presentazione dei reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) Il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte di adulti;
- h) La raccolta di dati aggregati da inserire nel portale regionale.

## TITOLO II ASILI NIDO

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 7 Finalità

Il nido è un servizio educativo di interesse pubblico che ha come finalità:

- La formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- La cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- Il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- Lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
- Agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

#### Art. 8 Utenza

1. Il nido è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

In base all'età delle bambine e dei bambini, il nido è suddiviso nelle seguenti sezioni: piccoli o lattanti (dai 3 ai 12 mesi), medi o semidivezzi (dai 13 ai 24 mesi), grandi o divezzi (dai 25 ai 36 mesi). Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia. Alla sezione lattanti viene riservato un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale di posti autorizzati.

2. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in 6 e 60 posti. In deroga ai suddetti limiti, nel rispetto delle disposizioni prescritte per gli spazi interni ed esterni del nido di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. 7/2020, il Comune può autorizzare il funzionamento dei nidi aventi una ricettività superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda di servizio. Parimente, qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano un'adeguata fruizione delle bambine e dei bambini, il Comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere tale estensione.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambine e bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiori alle ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento. In tal caso la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.



## CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

### Art. 9

#### Orari di funzionamento

1. Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a un minimo di 6 ed un massimo di 12 ore, garantendo come minimo 5gg. alla settimana e 10 mesi all'anno e assicura il cambio e l'igiene della bambina e del bambino, il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, il riposo delle bambine e dei bambini, il gioco e l'attività educativa.
2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di 10 ore giornaliere.

### Art. 10

#### Assistenza sanitaria

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.  
Il pediatra coadiuva il personale educativo nell'individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.
3. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con l'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

### Art. 11

#### Requisiti spazi interni

1. Nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, in caso di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di un nido si devono prevedere finestre ad anta non apribile con quota d'imposta di almeno 50 cm, in modo da permettere ai bambini e alle bambine un continuo rapporto visivo con l'esterno.
2. Lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno. Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere. Gli arredi sono funzionali all'organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibile interpretazione della pavimentazione, con colori e materiali differenti.
3. Lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazio per le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro-camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano. Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino.
4. Lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo. Deve prevedere l'accesso diretto dallo spazio attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili. Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.
5. I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati: a) per il nucleo dei piccoli non si rende necessaria la presenza di wc piccoli, poiché devono ancora acquisire la

necessaria autonomia di movimento per l'uso; b) per il nucleo dei medi e grandi, devono prevedere un wc piccolo ogni sette bambini.

6. In generale, lo spazio dedicato ai servizi igienici è integrato alla sezione, con accessibilità diretta dallo spazio per le attività, o con accessibilità mediata dalla sala igienica. Oltre ai wc piccoli, di altezza variabile tra 28 e 30 cm, dotati di cassetta di scarico idonea a facilitare la manovra ai bambini e alle bambine, devono essere presenti dei lavabi, preferibilmente a canale, di dimensioni adeguate all'uso da parte di bambini e bambine. Nel caso in cui sia possibile, i lavabi devono essere collocati in un antibagno, da utilizzare eventualmente anche per attività ludiche o per laboratori. Le pavimentazioni devono essere certificate antiscivolo secondo la normativa vigente, in modo che l'eventuale spargimento di acqua non costituisca pericolo. La superficie dei locali dei servizi igienici, compresa la sala igienica, deve soddisfare un indice parametrico pari ad almeno 0,75 mq per bambino per i nidi fino a trenta bambini e 0,63 mq per bambino per i nidi con più di trenta bambini.

7. Ogni sezione di cui all'articolo 8 è dotata di spazi idonei a garantire la massima autonomia funzionale.

## Art. 12

### Requisiti spazi esterni

1. L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.

2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione delle bambine e dei bambini.

3. Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso delle bambine e dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

## Art. 13

### Requisiti spazi di servizio

1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:

- a) atrio;
- b) segreteria;
- c) spazio infermeria/visite pediatriche;
- d) bagni e spogliatoi per il personale;
- e) cucina e dispensa;
- f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).

2. L'atrio si struttura come spazio aperto in contiguità con l'ingresso, preferibilmente non attraversato da percorsi per raggiungere gli spazi di servizio; si configura come uno spazio flessibile, di accoglienza e di incontro con le famiglie, e può essere utilizzato anche come spazio collettivo per le eventuali iniziative organizzate in comune tra tutte le sezioni. Lo spazio può essere articolato facilmente tramite arredi e muretti bassi per separare eventualmente piccoli ambiti più riservati dove le famiglie possono disporre di una maggiore intimità.

3. Lo spazio per la segreteria è destinato allo svolgimento delle attività del coordinatore pedagogico e deve avere dimensioni minime conformi ai regolamenti edilizi comunali. Nelle strutture più piccole può essere utilizzato anche per le visite periodiche del pediatra o per l'eventuale isolamento temporaneo dei bambini e delle bambine con insorte malattie. La sua collocazione ottimale nella struttura è in diretta comunicazione con l'ingresso e l'atrio.

4. Lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondo la normativa vigente, è utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell'arrivo dei genitori.
5. Gli spogliatoi per il personale devono essere articolati almeno in un locale, dotato di armadietti e possibilmente comunicante con i servizi igienici a loro dedicati. Inoltre, devono essere presenti un ulteriore spogliatoio e un servizio igienico, dotato oltre che di lavabo e wc, anche di doccia, per il personale addetto alla cucina, collocati in adiacenza funzionale alla cucina.
6. La cucina deve avere un accesso riservato dall'esterno tramite una zona di disimpegno che impedisca l'attraversamento della cucina o del nido da parte dei non addetti. La sua collocazione è, di norma, in adiacenza agli spazi pranzo e, ove non possibile, perché su piano diverso, è necessaria l'installazione di un montacarichi di comunicazione o di un ascensore. In tale ultimo caso, deve essere garantito un percorso igienicamente sicuro dei cibi, che devono essere trasportati in carrelli dotati delle protezioni richieste dalla ASL. Il locale deve avere forma possibilmente regolare, in modo da favorire l'organizzazione funzionale delle varie zone secondo la corretta sequenzialità logica delle specifiche lavorazioni di preparazione e cottura degli alimenti. Il posizionamento delle apparecchiature deve garantire l'ispezionabilità, salvaguardando gli appositi spazi di movimento e sicurezza, evitando comunque di addossare le macchine di cottura ai muri perimetrali dei locali. La logistica interna dovrà tener conto della separazione della zona preparazione ("pulito") e la zona di rientro ("sporco"). Con riferimento alle normative in materia di igiene e sicurezza sulla preparazione degli alimenti, la superficie minima destinata alla cucina deve essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido.
7. La dispensa è l'ambiente di servizio alla cucina e deve essere accessibile sia dalla cucina per prelevare le derrate che dall'esterno per il rifornimento delle merci, possibilmente in prossimità di un accesso carrabile. Il locale deve essere areato direttamente con finestre, protette da retina antinsetto, montata su telaio autonomo rimovibile per la pulizia. La dotazione minima di impianti consiste in armadio frigorifero ed eventuale congelatore. Deve avere una dimensione minima tra 4 e 6 mq.
8. Il locale detersivi, di dimensione minima di 3,5 mq deve essere accessibile direttamente mediante disimpegno ventilato.

#### Art. 14

#### Rapporto tra struttura e bambini

1. La superficie degli spazi interni del nido destinati ad uso dei bambini deve essere di almeno 6 mq a bambina/o.  
Concorrono al rapporto superficie/bambino gli spazi di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d) con esclusione degli spazi di cui alle seguenti lettere e) e f)
  - a) Aree di accoglienza e guardaroba;
  - b) Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di 25 bambine e bambini;
  - c) Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
  - d) Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
  - e) Spazi a disposizione del personale e i relativi servizi igienici;
  - f) Locali di servizio.
2. Gli spazi esterni destinati ad area ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico-educative devono avere una superficie di almeno 7 mq a bambina/o. Non concorrono al rapporto superficie/bambino le aree esterne di servizio.

### CAPO III PERSONALE

#### Art. 15 Personale educativo

Il personale educativo deve possedere i titoli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

#### Art. 16 Personale ausiliario

Il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni; collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

#### Art. 17 Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo i seguenti parametri:

- per quanto concerne gli educatori, questi devono essere pari ad 1 educatore ogni 7 bambini;
- per quanto concerne il personale ausiliario deve essere numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, rispettando, in ogni caso, il requisito minimo di 1 operatore ogni 15 bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti;
- è previsto personale aggiuntivo qualificato in presenza di bambini con disabilità grave certificata.

### TITOLO III ASILI NIDO COMUNALI

Il presente titolo disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione degli asili nido comunali, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti e secondo quanto già disposto nei capi 1) 2) e 3) del Titolo II del presente regolamento.

#### CAPO I UTENZA ED ISCRIZIONE

##### Art. 18 Requisiti di ammissione

1. Hanno diritto all'ammissione ai nidi comunali i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni:
  - a) residenti nel Comune di Rocca di Papa. In caso di cittadini extracomunitari è richiesta la presentazione del documento di soggiorno rilasciato dall'autorità competente in corso di validità.
  - b) non residenti nel Comune di Rocca di Papa che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale di Rocca di Papa. In tale ultimo caso, i bambini non residenti avranno diritto di ammissione previo esaurimento della graduatoria formata in base alle iscrizioni richieste per i bambini residenti.

- c) non residenti ed i cui genitori non siano residenti nel Comune di Rocca di Papa né vi svolgano attività lavorativa, che saranno ammessi al Nido solo nel caso in cui i posti non venissero coperti dagli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a) e b).

Eventuali eccezioni, per quanto riguarda le ammissioni, possono essere concesse nei seguenti casi:

- a) nei casi di particolare gravità, segnalati dal Servizio Sociale del Comune, dall'Azienda ASL e Autorità giudiziarie competenti, si potrà procedere ad inserimento nel Nido, sentito il Comitato di Gestione, anche in deroga alla graduatoria già formulata, sempre nel rispetto delle leggi vigenti in materia e anche superando il tetto massimo previsto per l'Asilo Nido.

2. I nidi comunali garantiscono l'inserimento e l'integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e con difficoltà relazionali, familiari e socioculturali, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione. La loro incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione e da pregiudicare un'equilibrata funzionalità del servizio. Ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla bambina e al bambino portatore di handicap certificato dalla competente ASL è garantito prioritariamente l'inserimento nel nido comunale nei limiti del 10% dei posti totali.

3. In caso di cambiamento di residenza, la famiglia deve darne comunicazione tempestiva al Servizio competente dell'Ente. Sarà data facoltà alla famiglia di poter mantenere il posto fino alla conclusione dell'anno educativo, previo pagamento della retta massima prevista per la fascia oraria utilizzata, indipendentemente dall'I.S.E.E., fatte salve situazioni di difficoltà segnalate dai servizi pubblici competenti e sottoposte all'attenzione del Dirigente/Responsabile del servizio, nel qual caso la retta rimarrà invariata.

4. Può essere autorizzato l'accesso e il mantenimento della frequenza di bambine e bambini di età superiore ai tre anni:

- su richiesta della famiglia, supportata da idonea certificazione socio-sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, potrà essere consentita la frequenza fino e non oltre il quarto anno di vita ai bambini diversamente abili affetti da ritardo psicomotorio che ne consigli un ritardato inserimento nella scuola dell'infanzia;

- per i bambini che compiono i tre anni a partire dal mese di gennaio, che non abbiano trovato collocazione alla scuola d'infanzia, ai quali è consentito di terminare la frequenza fino alla chiusura del calendario di attività.

## Art. 19

### Iscrizione e ammissione

1. Le domande di iscrizione al nido comunale possono essere presentate secondo le modalità rese note, di anno in anno, con avviso che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. Alla scadenza dei termini stabiliti dal bando di iscrizione, il Comune trasmette le domande pervenute al Comitato di Gestione che, per il solo esame delle domande, può delegare un gruppo ristretto dove comunque devono essere presenti l'Assistente sociale comunale, il Responsabile del servizio interessato, un rappresentante dei genitori del Comitato e il Coordinatore pedagogico del nido.

3. Alla graduatoria finale viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione sul sito internet istituzionale, affissione presso l'Asilo Nido ed eventuali altre forme individuate dal Dirigente/Responsabile del Servizio.

4. Nei confronti della graduatoria gli interessati possono presentare osservazioni e/o rilievi entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Le osservazioni pervenute, se accolte, daranno luogo alla riformulazione della graduatoria, che verrà anch'essa approvata e pubblicata secondo le medesime modalità sopraccitate, e comunque in tempo utile per consentire le nuove ammissioni dall'inizio dell'anno scolastico.

5. L'assegnazione del posto viene effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento (piccoli o lattanti dai 3 ai 12 mesi/ medi o semidivezzi dai 13 ai 24

mesi/ grandi o divezzi dai 25 ai 36 mesi) predisposta secondo i criteri riportati nel successivo art. 20.

6. La comunicazione di ammissione al nido viene inviata alle famiglie unitamente all'apposito modulo di conferma o rinuncia e contiene le indicazioni e gli estremi per effettuare il pagamento per intero della prima retta che dovrà essere versata entro 20 gg. dall'accettazione del posto.

La famiglia contattata dovrà confermare l'iscrizione o la rinuncia, consegnando il modulo al competente ufficio comunale entro il termine indicato.

Nel caso di rinuncia o mancata risposta entro il termine indicato, il diritto al posto del bambino decade e si procede allo scorrimento della graduatoria.

7. È facoltà del genitore rinunciare all'ammissione in via definitiva o in via provvisoria. La rinuncia definitiva comporta l'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della sua validità, la rinuncia provvisoria sospende l'ammissione fino ad un eventuale secondo richiamo subordinato al completo esaurimento della graduatoria.

8. Ad avvenuta ammissione, il bambino o la bambina hanno diritto alla frequenza dell'Asilo Nido comunale fino al termine del ciclo educativo, tramite la presentazione entro il 31 marzo di un'istanza di riconferma al posto per l'anno successivo, accompagnata da ISEE.

#### Art. 20

#### Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Sulla base delle domande d'iscrizione acquisite dal Comune, viene formulata una graduatoria secondo i criteri e i punteggi indicati di seguito che tengono conto prioritariamente della residenza, della composizione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale, di disabilità.

Per nucleo familiare del minore si intende quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

2. I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite, all'atto dell'iscrizione, tramite autocertificazione e tramite presentazione della documentazione comprovante le situazioni non autocertificabili ritenuta utile ai fini dell'applicazione delle priorità di ammissione. Le dichiarazioni interne alla domanda che danno diritto ad un punteggio, ma che risultino incomplete o non corredate da idonea documentazione, dovranno essere sanate entro i termini richiesti dal competente servizio comunale.

3. La situazione economica del nucleo al fine dell'accesso al servizio asilo nido è comprovata mediante la presentazione dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Se, a seguito di controlli da parte dell'Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti (posto in graduatoria, retta, diritto del bambino alla frequenza, ecc.) e incorre nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporterà il pagamento della retta più alta prevista (punto 10 tabella B)

4. I punteggi saranno assegnati in base alle seguenti priorità:

A) punteggio per situazioni familiari (nucleo familiare indicato nel modello ISEE corrispondente allo stato di famiglia anagrafico)

1. Bambini orfani di entrambi i genitori ed orfani di femminicidio	PUNTI 15
2. Bambini diversamente abili con certificazione rilasciata dalla ASL	PUNTI 14
3. Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori sono diversamente abili con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in	PUNTI 13

situazione di gravità ai sensi della L.104/92 con certificazione rilasciata dalla ASL	
4.Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui vi è un altro figlio diversamente abile con invalidità civile superiore ai 2/3 ovvero in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 con certificazione rilasciata dalla ASL	PUNTI 12
5.Bambini appartenenti a famiglia monoparentale: madri nubili, coniugi legalmente separati e/o divorziati e tutte le condizioni che determinano la convivenza permanente del bambino con un solo genitore.	PUNTI 10
6.Bambini con uno o entrambi i genitori in condizione di detenzione	PUNTI 9
7.Bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa	PUNTI 8
8.Figli di genitori di cui uno soltanto è impegnato in attività lavorativa	PUNTI 5
9.Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi sia uno o più minori da 0 a 3 anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento al nido: per ogni bambino fino a un massimo di 4 punti	PUNTI 2
10.Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano uno o più minori da 3 a 6 anni non compiuti, oltre quello di cui si chiede l'inserimento al nido: un punto per ogni bambino fino ad un massimo di 3 punti.	PUNTI 1
11. Figli di genitori entrambi studenti	PUNTI 6

I punteggi 8. e 11. non sono cumulabili

B) punteggio per reddito risultante dall'attestazione ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI in corso di validità

1)0-5.000 euro	PUNTI 9
2)5.000,01 – 10.000,00 euro	PUNTI 8
3)10.000,01 – 15.000,00 euro	PUNTI 7
4)15.000,01 – 20.000,00 euro	PUNTI 6
5)20.000,01 – 25.000,00 euro	PUNTI 5
6)25.000,01 – 30.000,00 euro	PUNTI 4
7)30.000,01 – 35.000,00 euro	PUNTI 3
8) 35.000,01– 40.000,00 euro	PUNTI 2
9) 40.000,01– 50.000,00 euro	PUNTI 1
10) oltre 50.000,01 euro	PUNTI 0

Il punteggio complessivo è dato dalla somma di A e B.

5. In caso di parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei familiari di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) seguono i nuclei familiari con i redditi inferiori, in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il bambino nato prima.

Ogni graduatoria è suddivisa in tre elenchi distinti secondo l'età dei bambini e che rispecchia l'organizzazione interna del nido: uno per piccoli o lattanti dai 3 ai 12 mesi, uno per i medi o semidivezzi dai 13 ai 24 mesi, uno per i grandi o divezzi dai 25 ai 36 mesi.

Esaurita la graduatoria dei residenti, si potrà attingere a quella dello stesso sotto gruppo dei non residenti.

La graduatoria così formata ha cadenza annuale e comunque conserva validità fino all'approvazione della successiva.

## Art. 21

### Rinunce, ritiri e dimissioni

1. I bambini vengono dimessi dal nido l'ultimo giorno del mese in cui cade il compimento del terzo anno di età, fatta salva la facoltà prevista all'art. 1 dal presente Capo, relativa alla permanenza dei bambini che compiono tre anni a partire dal mese di gennaio, che non abbiano trovato collocazione alla scuola dell'infanzia, ai quali è consentito di terminare la frequenza fino alla chiusura del calendario di attività.

2. I genitori che intendano ritirare il proprio bambino dal nido prima del compimento del terzo anno di età devono darne comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente. Per il computo del termine farà fede la data di protocollazione comunale della comunicazione di ritiro. Il ritardo della comunicazione comporterà la corresponsione della retta anche per il mese successivo.

Il bambino ritirato scorre in fondo alla graduatoria e può essere riammesso alla frequenza, su richiesta dei genitori, solo a graduatoria completamente evasa.

3. Si dà luogo a dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- assenza ingiustificata della bambina o bambino per più di 30 giorni consecutivi di apertura del servizio (compresi sabati e giorni festivi);
- assenza giustificata per un massimo di 60 giorni consecutivi, fatti salvi i casi di comprovata gravità che saranno valutati dal gruppo ristretto del Comitato di Gestione come regolamentato dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento;
- mancato pagamento della retta mensile di frequenza senza giustificato motivo per almeno due mensilità;
- ripetuta inosservanza dell'orario di entrata e di uscita;
- mancata osservanza del presente regolamento;
- per accertata presentazione di documentazione non rispondente al vero o dichiarazioni mendaci.

Prima di procedere alle dimissioni d'ufficio, si valuteranno le osservazioni presentate dai genitori del minore. Quest'ultime dovranno pervenire entro, e non oltre, dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti inoltrata dal competente Ufficio Comunale.

Per i periodi di assenza, la famiglia è comunque tenuta al pagamento della retta di frequenza; solo in caso di gravi e comprovati motivi di salute e/o familiari si potrà prevedere una riduzione del pagamento della retta mensile con mantenimento del posto.

4. È esclusa la riammissione al nido in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente.



CAPO II  
TARIFFE

Art. 22  
Sistema tariffario

1. La fruizione del servizio di Asilo Nido comunale è soggetta a contribuzione da parte degli utenti. La Giunta Regionale del Lazio con DGR n. 672/2021, al fine di omogenizzare l'accesso ai servizi per l'infanzia sull'intero territorio laziale, ha stabilito le fasce ISEE di compartecipazione degli utenti al costo del servizio di Asilo Nido.

ISEE NUCLEO	RETTA MASSIMA
1)0-5.000,00 euro	retta massima = 0 euro
2)5.000,01-10.000,00 euro	retta massima = 50 euro
3)10.000,01-15.000,00 euro	retta massima = 100 euro
4)15.000,01- 20.000,00 euro	retta massima = 150 euro
5)20.000,01- 25.000,00 euro	retta massima = 200 euro
6)25.000,01-30.000,00 euro	retta massima = 250 euro
7)30.000,01- 35.000,00 euro	retta massima = 300 euro
8)35.000,01-40.000,00 euro	retta massima = 350 euro
9)40.000,01- 50.000,00 euro	retta massima = 400 euro
10)oltre 50.000,01 euro	retta massima = 500 euro

2. Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992) fino all'ISEE di 50.000 euro, sono esentati dal pagamento della retta.

3. Per i figli successivi al primo, iscritti al nido, è previsto un abbattimento pari al 10%.

4. Per particolari casi sociali, l'Amministrazione comunale valuterà gli interventi opportuni prevedendo anche la gratuità del servizio, al fine di consentire la frequenza al nido dei bambini in situazione di svantaggio sociale.

5. Ai non residenti ammessi verrà applicata la tariffa corrispondente alla fascia massima di contribuzione, a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare.

Art. 23  
Decadenza per morosità

1. La retta di frequenza deve essere corrisposta mensilmente e decorre dalla data dell'ammissione del bambino al Nido: la prima retta dovrà essere versata entro 20 gg. dall'accettazione del posto, mentre le successive dovranno essere pagate entro i primi 10 gg. del mese successivo al mese di frequenza.

2. Le rette mensili dovranno essere rimesse al soggetto attuatore del servizio secondo le modalità indicate al momento dell'iscrizione.

3. Il mancato pagamento della retta di frequenza entro i termini stabiliti dà luogo ad un provvedimento di diffida alla prestazione dovuta entro venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione Comunale o il Concessionario (in caso di gestione in concessione) provvede alla sospensione del bambino dall'asilo nido. Trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione, senza che l'utente abbia provveduto a comunicare all'Ufficio Comunale competente e al Concessionario (in caso di gestione in concessione) l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, si provvederà alla dimissione del bambino dal nido, con atto adottato dall'Amministrazione in caso di gestione diretta e appalto di servizio o dal Concessionario in caso di gestione in concessione.

### CAPO III GESTIONE SOCIALE

La gestione sociale, come prevista dall'art. 16 della L.R. 7/2020 e del relativo regolamento attuativo, è intesa come l'insieme delle forme di partecipazione e controllo da parte degli utenti del servizio asilo nido comunale, e si articola nei seguenti organi:

- a) Comitato di gestione;
- b) Assemblea dei genitori;
- c) Gruppo educativo.

#### Art. 24

##### Composizione e funzionamento del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di gestione persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva delle famiglie e degli operatori.

Il Comitato di gestione, indipendentemente dal numero degli utenti, è composto da n. 8 membri come segue:

- N. 5 genitori rappresentanti delle famiglie (n. 4 genitori utenti del servizio ovvero un rappresentante dei genitori per ogni sezione + 1 genitore in rappresentanza dei bambini in lista di attesa) nominati dall'assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il nido;
- N. 2 rappresentanti del personale del nido;
- Coordinatore Pedagogico del Nido.

2. I membri del Comitato di Gestione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

I membri del Comitato di Gestione rappresentanti dei genitori decadono nel caso in cui le bambine e i bambini non usufruiscano più del servizio o non siano più interessati ad esservi ammessi.

I membri del Comitato di Gestione rappresentanti degli operatori del nido decadono in caso di trasferimento o di cessazione del rapporto di lavoro.

Decadono altresì, tutti i membri dopo 3 assenze continuative e non giustificate.

La decadenza di qualsiasi componente del Comitato di Gestione deve essere segnalata sollecitamente dal Presidente al Comune

Ai componenti decaduti subentrano i primi dei non eletti nominati nell'ultima assemblea delle rispettive rappresentanze. In mancanza di eletti di riserva, si procederà a nuova elezione fatta dall'Assemblea dei Genitori.

In ogni caso, anche in presenza di membri dimissionari o decaduti non sostituiti, il Comitato di Gestione potrà legittimamente riunirsi e deliberare.

3. Nella prima seduta il Comitato nomina a maggioranza assoluta tra i genitori componenti un Presidente, e in caso di sua temporanea assenza, anche un Vice-Presidente.

4. Il Comitato di gestione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, e in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di 1/3 dei suoi membri.

5. La convocazione è effettuata tramite avviso inviato per posta elettronica certificata almeno 7 giorni prima della seduta, con indicazione della data e dell'ora della riunione e dei punti all'ordine del giorno. Copia della lettera di convocazione deve essere affissa alla bacheca del nido. In caso di particolare urgenza, il Presidente può procedere alla convocazione a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data e ora fissate per la seduta, partecipando della stessa in maniera informale mediante telefono o messaggio.

6. Le sedute del Comitato sono pubbliche. È facoltà del Comitato deliberare il passaggio a seduta segreta per particolari argomenti all'ordine del giorno. La seduta segreta è obbligatoria quanto si tratti di problemi riguardanti singole persone.

7. Della riunione del Comitato di Gestione verrà redatto apposito verbale da parte di un rappresentante del gruppo educativo. Il verbale di ciascuna seduta del Comitato, firmato dal

Presidente e dal Segretario verbalizzante, dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'albo dell'asilo nido e dovrà essere conservato in apposito registro.

#### Art. 25

#### Compiti del Comitato di Gestione

Al Comitato di gestione compete:

- Esaminare le domande di ammissione al nido e predisporre la relativa graduatoria in collaborazione con gli uffici comunali preposti verificandone la corrispondenza con i requisiti richiesti dal bando di iscrizione emesso dal Comune;
- approvare il piano annuale delle attività del nido presentato dal Gruppo Educativo, acquisiti pareri e proposte dell'Assemblea dei Genitori;
- fare proposte con riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;
- promuovere, in raccordo con il servizio scolastico, attività di formazione per genitori, mostre o iniziative di carattere cittadino finalizzate a far conoscere l'attività educativa dei nidi e a far crescere la sensibilità dei cittadini sui problemi dei bambini;
- formulare proposte per la gestione del fondo del comitato di gestione finalizzate all'acquisto di materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione di quei sussidi didattici e strumentali che consentano la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido;
- curare i rapporti con i genitori assumendo le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto, dando, comunque risposta scritta.

#### Art. 26

#### Assemblea dei genitori

1. L'Assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) dei bambini iscritti al nido comunale.
2. L'Assemblea dei genitori, oltre ad avere funzione elettiva dei suoi rappresentanti in seno al Comitato di Gestione, esprime pareri e formula proposte al Comitato di Gestione in ordine all'andamento del servizio del nido in ogni suo aspetto (educativo, pedagogico, igienico-sanitario, organizzativo, di monitoraggio sullo svolgimento delle attività programmate).
3. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno: in occasione dell'inizio dell'attività annuale, nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato, a conclusione dell'attività annuale. L'Assemblea dei genitori può essere convocata altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero direttamente dal Comune o dal Comitato di Gestione.
4. Nella sua prima riunione elegge a maggioranza dei presenti, il Presidente e il Vice-Presidente.
5. Delle convocazioni è dato avviso scritto agli interessati almeno 7 gg. prima della data fissata per le riunioni, mediante affissione in apposita bacheca presso il nido comunale. L'avviso dovrà contenere la data e l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le votazioni si svolgono di regola mediante scrutinio palese. L'Assemblea, con almeno due terzi degli aventi diritto, può tuttavia decidere, purché a maggioranza assoluta e per alzata di mano, anche l'adozione dello scrutinio segreto.
7. Il Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale e comunque dopo tre anni. L'Assemblea fino all'elezione del nuovo Presidente è presieduta dal Vice-Presidente. Il Vice Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale. Quando decade, il Vice Presidente viene sostituito per elezione a maggioranza da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile e il suo nome verrà comunicato al Comune.

Art. 27  
Gruppo educativo

Il Gruppo Educativo è costituito da tutto il personale operante nel nido suddiviso in:

- a) Coordinatore Pedagogico;
- b) Personale Educativo;
- c) Personale Ausiliario.

A) COORDINATORE PEDAGOGICO

Il Coordinatore Pedagogico progetta e accerta la qualità educativa del nido, sostiene il lavoro collegiale degli operatori e ha la responsabilità del funzionamento degli aspetti organizzativi del nido, con il compito di armonizzare tutte le attività svolte dal personale impiegato nel servizio.

Per svolgere le funzioni di Coordinatore Pedagogico è necessario il possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 del presente regolamento. L'incarico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni.

Ai sensi dell'art. 1 Allegato A della D.G.R. 61/2021, il Coordinatore Pedagogico svolge le seguenti funzioni:

- 1) coordina il gruppo educativo di cui all'art. 15 della L.R. 7/2020
- 2) garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
- 3) garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
- 4) garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'art. 28 della L.R. 7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
- 5) assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi con particolare riferimento a:
  - a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
  - b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
  - c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
  - d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
  - e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
  - f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
  - g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento;
- 6) cura l'aggiornamento della carta dei servizi di cui all'art. 29 della L. R. 7/2020;
- 7) assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione al progetto educativo dei loro figli;
- 8) cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti del territorio attivando la collaborazione e l'intervento nei casi necessari.

B) GRUPPO EDUCATIVO

Gli Educatori che compongono il Gruppo Educativo sono operatori qualificati che possiedono il titolo di studio di cui all'art. 5 del presente regolamento.

L'Educatore si pone quale figura centrale nella cura dei bambini e delle bambine presenti nel nido, e quale referente per i genitori. Si caratterizza come figura professionale complessa, preposto allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:

- progettare e realizzare le condizioni ambientali e le modalità relazionali più adatte a favorire lo sviluppo psicofisico e delle competenze affettive, sociali e cognitive delle bambine e dei bambini in relazione all'età e ai bisogni individuali;
- garantire una stretta collaborazione e comunicazione con le famiglie;
- programmare attività educative, didattiche ed espressive;
- assicurare l'igiene della bambina e del bambino;
- essere responsabile della progettazione e della cura degli spazi e dei materiali del nido;
- garantire la continuità educativa tramite la comunicazione puntuale ed il confronto con gli altri colleghi;
- collaborare con tutte le figure professionali interne ed esterne al nido per la realizzazione degli obiettivi del servizio;
- rispettare le norme igienico-sanitarie nello sporzionamento dei pasti;
- partecipa ai programmi di formazione riguardanti tematiche psico-pedagogiche, legislative, igienico-sanitarie.

#### C) PERSONALE AUSILIARIO

Come già stabilito dagli artt. 5 e 16 del presente regolamento al Personale Ausiliario compete:

- la cura, il riassetto e l'igiene degli ambienti e degli arredi del nido segnalando al Coordinatore Pedagogico eventuali disfunzioni accertate;
- controllo delle forniture dei prodotti in uso al servizio come pannolini, detersivi e materiali igienici;
- riordino della biancheria delle bambine e dei bambini;
- supporto e collaborazione con il Gruppo Educativo e con il Coordinatore Pedagogico.

Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio delle bambine e dei bambini.

### TITOLO IV SEZIONE PRIMAVERA

1. La Sezione Primavera è un servizio educativo che accoglie bambini e bambine di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

L'istituzione delle sezioni primavera è promossa dalla Regione Lazio nelle scuole di infanzia e nei Poli per l'infanzia al fine di favorire la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età. È consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici, previo accordo con le competenti autorità scolastiche.

2. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.

3. Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni dieci bambini.

### TITOLO V NIDO AZIENDALE

1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.

2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.
3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune di pertinenza.

## TITOLO VI POLI PER L'INFANZIA

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia.
2. I poli per l'infanzia sono caratterizzati da:
  - a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
  - b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni;
3. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso;
  - a) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
  - b) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;
  - c) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
  - d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.
4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.
5. I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziate congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia.

## TITOLO VII EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

### Art. 28 Definizione

1. L'educazione sperimentale all'aperto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 7/2020 e del capo IV — art. 18/20 del Regolamento attuativo, è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.

Ai fini del presente regolamento si intende per “educazione all’aperto”: una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell’infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell’educazione sperimentale all’aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all’ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L’educazione sperimentale all’aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l’ambiente circostante.

2. L’educazione sperimentale all’aperto, così come disposto dal Regolamento 16 luglio 2021, n.12 di attuazione e integrazione della L.R. 7/2020, può essere esercitata secondo le seguenti forme:

a) servizi di educazione all’aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall’articolo 2 della L.R. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;

b) progetti di educazione all’aperto, anche senza l’utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell’infanzia.

#### Art. 29

##### Requisiti di autorizzazione

1. I servizi di educazione all’aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall’articolo 2, primo comma, della L.R. 7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:

a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all’aperto, ed in particolare, prevede:

- 1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all’attività all’aperto;
- 2) l’utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all’aria aperta tale da consentire l’accesso all’ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali.

b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla L.R. 7/2020;

c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;

d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l’educazione all’aperto;

e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all’aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.

2. In caso di servizio di educazione all’aperto insediato all’interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

#### Art. 30

##### Autorizzazione

1. I servizi di educazione sperimentale all’aperto sono soggetti, ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Rocca di Papa dietro presentazione di una domanda di autorizzazione presentata dal gestore o legale rappresentante.

2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.

3. Possono presentare domanda di autorizzazione:

- a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;
- b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) progetto educativo;
- b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;
- c) relazione contenente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire, con riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall'ambiente naturale;
- d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;
- e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;
- f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l'infanzia e la scuola per l'infanzia;
- g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 20 del Regolamento 16 luglio 2021, n. 12.

## TITOLO VIII SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

### CAPO I SPAZIO GIOCO

1. Lo spazio gioco, nel rispetto del Capo VI art. 39 della legge regionale 7/2020 e del capo V art. 21 del Regolamento regionale di attuazione, accoglie bambini e bambine dai dodici ai trentasei mesi di età affidati ad uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, e garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno.

In caso di funzionamento superiore alle cinque ore giornaliere, il servizio deve essere articolato in due fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere una eventuale interruzione.

Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino o bambina può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere. Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.

2. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti. Il personale deve essere formato, abilitato ed espressamente autorizzato dalla famiglia allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP. Il personale deve essere formato e abilitato allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.



## CAPO II NIDO DOMESTICO O TAGESMUTTER

### Art. 31 Definizione

1. Il nido domestico o tagesmutter, previsto dall'art. 40 della L.R. 7/2020, è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

2. Il nido domestico:

- a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
- b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
- c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
- d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
- e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.

4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.

5. Il gruppo educativo (art.28 della L.R. 7/2020) elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche.

### Art. 32 Gestione del nido domestico

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 della L.R. 7/2020 e all'art. 5 del presente regolamento che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:

- a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
- b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
- c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
- d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
- e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
- f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.

3. Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del D.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico.

### CAPO III CENTRO PER BAMBINE E BAMBINI E FAMIGLIE

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, previsto dall'art. 42 della L.R. 7/2020, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.

3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.

### TITOLO IX AUTORIZZAZIONI E VIGILANZA

#### Art. 33 Autorizzazioni

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il Comune rilascia un'autorizzazione al servizio educativo.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI della L.R. 7/2020 che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

3. I soggetti gestori inviano al Comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

#### Art. 34 Vigilanza

Il Comune svolge la funzione di vigilanza sui servizi educativi, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini, la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ivi compresi gli aspetti relativi all'attuazione delle linee pedagogiche del progetto educativo adottato.

Art. 35  
Inadempienze e sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in base all'art. 55 della L. 7/2020:

- a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 34, il Comune, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
- b) se il Comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 48, comma 4, della L. 7/2020, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;
- c) se il Comune accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla legge, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
- d) se il Comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;
- e) qualora il servizio educativo sospende l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 7.500,00 euro.

2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune dispone la chiusura del servizio.

Art. 36  
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale, verrà inviato alla direzione regionale competente in materia di servizi educativi entro trenta giorni dalla sua approvazione.

### *Riferimenti normativi*

- a) L. Regione Lazio 05 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”;
- b) Regolamento Regione Lazio 16 luglio 2021, n.12 “Regolamento di attuazione e integrazione della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7”;
- c) Deliberazione Giunta Regione Lazio 19 ottobre 2021, n. 672 “Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7”;
- d) L. Regione Lazio 16 giugno 1980, n. 59 “Norme sugli asili nido”;
- e) L. Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”;
- f) Provvedimento del 29.04.2010 della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28.08.1997 n. 281 relativo alle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica;
- g) Legge 23 dicembre 1999 n. 488 art. 59 comma 4 relativo alla promozione della produzione agricola biologica nelle mense scolastiche;
- h) Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n.128 “Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini”;
- i) Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”;
- j) Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
- k) Deliberazione Giunta Regione Lazio 9 febbraio 2021 n. 61 “Legge regionale 5 agosto 2020 n. 7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali”;
- l) D.Lgs 13 aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- m) L. 328/2000 art. 16 “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”;
- n) L. Regione Lazio 03/01/2000 n. 3 “Asili nido presso le strutture di lavoro”;
- o) L. Regione Lazio del 05 marzo 1973, n. 5 “Norme sugli asili nido”;
- p) L. Regione Lazio 13 settembre 1977, n. 38 “Modifiche e integrazioni L.R. 5/1973 concernente norme sugli asili nido”;
- q) L. Regione Lazio 01 giugno 1990 n. 67 “Modifiche e integrazioni L.R. 597 1980 avente per oggetto norme sugli asili nido”;

- r) L. Regione Lazio 24 dicembre 2003, n. 42 “Interventi a sostegno della famiglia concernenti l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”;
- s) Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;
- t) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Equivalente ISEE”.